



Class 1.6.3

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro 48,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 34729/2020
del 24.09.2020 dell'Agazia
delle Entrate di Cremona

Spett. le
C2 s.r.l
Via Ferraroni, n. 9
26100 – Cremona (CR)

LETTERA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 120 STAMPANTI PORTATILI OCCORRENTI ALLA SC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, ALLA SC SALUTE E AMBIENTE, ALLA SC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO, ALLA SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ALLA SC IMPIANTISTICA E ALLA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.

CUP MASTER: I83C22000640005 - CUP COLLEGATO: D47G23000030002 - CIG: 9725562BA5

Premesso che:

- Con Determinazione n. 464 del 25.05.2023, l'ATS della Città Metropolitana di Milano affidava, a favore di codesto operatore economico, la fornitura di n. 120 stampanti portatili;
- con nota protocollo n. 111069 del 21.06.2023 veniva comunicato all'operatore economico in indirizzo l'affidamento della fornitura in argomento;
- la Stazione Appaltante procedeva ad acquisire: Visura Camerale della C.C.I.A.A., Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale, Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale, Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale, Casellario ANAC, Certificato dell'Agazia delle Entrate, Certificato di cui alla L. 68/99.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

La presente Lettera Contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 120 stampanti portatili, occorrenti a diversi servizi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

I requisiti tecnici minimi da rispettare sono i seguenti:

- Risoluzione di stampa fino a 4.800 x 1.200 dpi
- Tecnologia inkjet
- Cartucce d'inchiostro: nero e colore
- Velocità di stampa a batteria: almeno 4 ppm B/N
- Stampa fronte-retro
- Caricamento carta automatico: 50 fogli (carta comune)
- Formati carta supportati: A4, buste
- Display da minimo 1.44 pollici
- Connettività: USB tipo C, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/a 2.4 GHz, 5 GHz
- Sistemi operativo supportato: Microsoft Windows 10 e Windows 11

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC Gestione Acquisti

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- Batteria inclusa: agli ioni di litio, capacità minima 2.000 mAh
- Peso: massimo 2,5 kg
- Fonte di alimentazione di rete: 220V CA 50Hz

La fornitura dell'attrezzatura informatica oggetto della presente lettera contratto deve rispettare i vincoli DNSH (Do No Significant Harm). Per tale ragione l'affidatario deve rispettare i principi di:

- 1) mitigazione del cambiamento climatico: al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, devono essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG (Allegato A);
- 2) economia circolare: le apparecchiature elettroniche acquistate devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

Articolo 2 – Durata e importo del Contratto

La fornitura oggetto della presente Lettera Contratto dovrà essere consegnata dall'affidatario entro e non oltre il 31.10.2023.

L'importo complessivo della presente Lettera Contratto è pari a **€ 30.108,00** (IVA esclusa).

L'importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa) e di tutti gli oneri generali.

Articolo 3 – Consegne e verifiche di conformità

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata, presso la sede dell'Agenzia sita in Piazza Ospitale n. 10, Lodi e con spese a carico dell'affidatario. Fino al momento della consegna presso i luoghi comunicati dall'Amministrazione, la strumentazione resta in proprietà dell'affidatario; qualora quest'ultimo effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuto responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori. L'affidatario garantisce che i corrieri incaricati per la consegna della merce effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suoi delegati) esegue i controlli in accettazione, verificando la congruità della fornitura con quanto proposto in sede di affidamento e con l'ordine emesso, nonché l'integrità dell'imballo.

Qualora non fosse possibile periziare tutta la fornitura all'atto della consegna, l'affidatario dovrà accettare contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento della stessa anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso. L'accettazione della merce non solleva l'affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

L'affidatario si impegna a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo delegato), per quanto di propria competenza, a procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di eseguire, nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni, (comprese le fasi di consegna e di eventuale installazione) nonché al termine della fornitura le seguenti verifiche e controlli:

1. verifica delle caratteristiche tecniche del bene consegnato;
2. verifica dei materiali accessori (a titolo meramente esemplificativo, materiale per il fissaggio, accessori i quali, anche se non



espressamente indicato, devono comunque essere nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti;

3. verifica delle dimensioni;
4. verifica della regolarità della consegna.

Anche a consegna avvenuta, l'Agenzia si riserva di provvedere, secondo le modalità che riterrà valide ed opportune a suo insindacabile giudizio, al controllo del prodotto fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. Se la fornitura, a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite e offerte in sede di affidamento, l'affidatario è tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilito.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dai soggetti all'uopo incaricati dallo stesso e sarà conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'affidatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Articolo 4 - Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario si è obbligato a:

- assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021;
- rispettare i principi DNSH (Do No Significant Harm) relativi alla mitigazione del cambiamento climatico, confemando che nei libretti d'istruzione relativi alla fornitura de qua siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia;
- rispettare i vincoli DNSH di cui alla scheda 3 del Reg. Europeo n. 1907/2006;

L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento e nel Documento Unico di Procedura (DUP), a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- provvedere, a proprie spese e cure e sotto la propria completa responsabilità, alla buona conservazione e alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura fino al loro trasporto e consegna;
- ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, **a consegnare** all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del presente Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'Affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste;
- consegnare la fornitura, nelle quantità richieste dall'Amministrazione, **entro il 31.10.2023**.



L'Affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

È fatto divieto all'Affidatario di cedere a terzi la fornitura oggetto della presente Lettera Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'ATS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subAppaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Affidatario deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti

§ 6.1 Fatturazione

L'affidatario invia, a seguito delle consegne di tutti i prodotti conformi, **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 –20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 –FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC Gestione Acquisti

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PP.AA., le fatture elettroniche emesse verso l'ATS devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo CIG n. **9725562BA5 - CUP MASTER I83C22000640005 - CUP COLLEGATO D47G23000030002**;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'affidatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it. In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 6.2 Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della consegna dell'intera fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo, il codice CIG e il CUP;
- nella fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risulti una non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.



L'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il DURC dell'Affidatario evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 7 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Giuseppe Ghisalberti della SC Sistemi Informativi Aziendali dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 8 – Penali

Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Affidatario penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata.

L'Amministrazione prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

A titolo non esaustivo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale:

- di applicare per ogni giorno di **ritardo** rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
- di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'effettuazione del **reso** del prodotto non conforme una penale pari allo **0,6 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Affidatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'Affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a



insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell'Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione contrattuale, si applica l'art.108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 10 – Recesso

L'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art.1671 c.c. di recedere unilateralmente dalla presente Lettera Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. In materia di recesso si applica l'art.109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 11 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 11.1– Obblighi dell'Affidatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Affidatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Affidatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.

§ 11.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Affidatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

§ 11.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'Affidatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

§ 11.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Affidatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 11.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in



cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornata di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 12 - Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it. L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023. L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.



Articolo 14 – Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Affidatario ha presentato assegno circolare n. 3504357268-09 rilasciato da Intesa San Paolo S.p.A. per una somma garantita di € 1.505,40.

Articolo 15 – Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) mediante PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell'affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Articolo 16 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante della presente Lettera Contratto il Documento Unico di Procedura, l'offerta economica e la scheda tecnica del prodotto offerto in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.

Articolo 17 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

Per il Direttore della SC Gestione Acquisti
Carmela Merola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.